DISCORSI PRONUNZIATI ALLA CAMERA NELLE TORNATE DEI 16, 17, 18...

Ubaldino Peruzzi

DISCORSI

PRONUNZIATI ALLA CAMERA

nelle tornate del 16, 17 e 18 marzo 1871

DAL DEPUTATO

UBALDINO PERUZZI

SUL PROGETTO DI LEGGE

PER LE GUARENTIGIE AL PONTIFICATO

E PER IL LIBERO ESERCIZIO

DELL'AUTORITÀ SPIRITUALE

FIRENZE
EREDI BOTTA TIPOGRAFI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
1871

Seduta del 16 marzo 1871

Signori.

Mi sono permesso d'interrompere l'onorevole guardasigilli quando diceva, a proposito dell'articolo 17, che noi abbiamo presentato un sistema diverso da quello del Ministero, laddove invece noi accettiamo puramente e semplicemente l'articolo del Ministero. Un solo articolo 17 sta in questo momento dinanzi alla Camera, ed è concordato col Ministero (così dice lo stampato, così disse l'onorevole relatore), fuorchè nelle parole stampate in corsivo. Ora le parole stampate in corsivo esprimono una eccezione all'abolizione del *placet* e dell'*exequatur*, che sarebbe conservato per quanto concerne le provviste beneficiarie. Queste parole stampate in corsivo costituiscono precisamente la divergenza fra la Commissione da un lato, il Ministero e noi dall'altro. Il Ministero e noi non le accettiamo.

Laonde ho fiducia che sull'articolo 17 l'accordo fra il Ministero, gli amici miei e me rimanga sempre

completo, come lo è sino a questo momento: quindi di questo articolo poco mi occuperò.

Spero che la Camera mi consentirà, e di questo domando al presidente licenza, che io non mi occupi neppure degli articoli 20, 21, 22 e 23 da noi proposti, nè tampoco degli articoli 36 e 37.

PRESIDENTE. Va bene, onorevole Peruzzi; già le ho dichiarato che ella ha facoltà di svolgere gli articoli intermedi.

PERUZZI. Questi articoli completano bensì quel sistema che vorremmo vedere uscire intiero dalle deliberazioni del Parlamento in quest'occasione, ma non hanno una stretta attinenza nè coll'articolo 17, nè coll'articolo 19. Quindi confido che la Camera vorrà, quando sia esaurita questa discussione intorno agli articoli 17 e 19 ieri incominciata, acconsentire che alcuno degli amici miei, più di me competente negli argomenti cui si riferiscono gli articoli testè citati, ne svolga il concetto.

La Camera intenderà agevolmente come noi non possiamo accostarci alla proposta dell'onorevole Pisanelli, il quale collegherebbe l'articolo 17 coll'articolo 19 nel modo nel quale l'aveva collegato la Commissione, salvo qualche differenza di espressioni: rimanendo uguale la sostanza, che cioè non sia soppresso l'*exequatur* ed il *placet* per le provviste beneficiarie fino a che non si adempia la condizione che la Commissione riteneva e ritiene non potersi adempiere adesso, e che gli amici miei ed io abbiamo creduto darvi il modo di adempiere, in occasione della presente legge.

Allorquando pronunziai, non ha guari in questo recinto, alcune parole per annunziare appunto la pro-

posta che ho avuto l'onore di presentare insieme con un numero di amici maggiore di quello che allora avessi sperato, taluno mi rimproverò di aver fatto un discorso di sinistra, tal altro mi rimproverò di aver fatto un discorso clericale, o, come dicono, neocattolico.

Io non mi difendo nè dall'una nè dall'altra di queste accuse, imperocchè tanto potrebbe da questa riforma uscire un effetto che piacesse all'uno, quanto un effetto che piacesse all'altro dei lati estremi di questa Camera: naturalmente io spero che piaccia principalmente a chi ama la cessazione di lotte sterili e nocive allo svolgimento della vera civiltà.

Avviene sempre così delle libertà. Egli è naturale che, quando le libertà si annunziano e si danno, può uscirne così del bene, come del male; e, se prima di accordarle, se ne avessero dinanzi agli occhi spiccatamente ritratti tutti gli effetti che si vedono dopo, quanti timidi, per avventura, si arresterebbero a mezza strada nel cammino sempre faticoso che bisogna percorrere per conseguirle!

Io sono stato sempre per le libertà, e per tutte le libertà, perchè io ho avuto ed ho fiducia che la somma dei beni che dalla pratica delle libertà possono venire alla società umana, soverchia, e di gran lunga, i mali che pur sono inseparabili dalla libertà.

E diverse volte ho avuto l'onore di sentirmi fare rimproveri analoghi a quelli cui ho accennato poco fa, sia quando difesi la libertà di associazione, sia quando propugnai la libertà delle province, la prima con utile, la seconda con infelice risultamento. Malgrado questo, io persisto a credere che si debba cogliere ogni occasione per far progredire, sia pure a piccoli passi, le

libere istituzioni, per alzare arditamente la bandiera della libertà, nè mi spaventa, anzi mi dà coraggio, questo vedermi contraddetto sempre con lo stesso argomento, quello dell'opportunità.

Quasi nessuno combatte la libertà per sè stessa; ma quasi tutti la oppugnano dicendo: non è questo il momento; bisogna coordinare quest'applicazione che voi volete farne con molte altre applicazioni congeneri, altrimenti avrete un edifizio di pezzi, disarmonico, che non starà in piedi. Ed io credo invece che nelle istituzioni umane non si possa procedere senonchè a passi, nè si possano costruire edifizi se non di pezzi.

Esiste un edifizio di pezzi, la Costituzione inglese: e voi vedete come, malgrado che essa non regga in tutto ad una critica sapiente, regga per altro contro tutti i nemici e, quello che più importa, come regga da secoli.

Guardate invece la Francia: quante Costituenti si sono fatte in quel paese da 80 anni in qua! quante sapienti Costituzioni, discusse da ingegni preclari e nel diritto pubblico versatissimi, sono uscite tutte di un pezzo dalle deliberazioni di quelle Assemblee! Questi magnifici edifizi tutti di un pezzo quanto hanno durato? Io credo che gli edifizi politici sieno come tanti magnifici monumenti del medio evo: quando tu li vedi, ti sembra impossibile che stieno ritti, tu non sai come l'architetto, nel cominciare da una parte, abbia trovato il modo di costruirne un'altra che non intendi come stia in piedi, come si colleghi col rimanente; eppure il tutto riesce meraviglioso ed armonico.

Noi sul continente, o signori, scambiamo troppo spesso la libertà col cambiamento di forma della sovranità, la sostituzione della sovranità dei Parlamenti alla sovranità dei principi: il male si è che la sovra-

nità dei Parlamenti può essere tirannica quanto quella di un despota, se le istituzioni parlamentari non sono accompagnate dalle libertà che più da vicino interessano l'individuo e le associazioni d'individui.

Il Parlamento inglese ha fatto contro i cattolici leggi tiranniche quanto quelle che i despoti cattolici hanno fatto contro i protestanti; ma quando la civiltà ha progredito, quando quel sentimento individuale che è tanto forte nelle razze anglo-sassoni, ha preso il disopra, allora in questi ultimi anni leggi sempre più liberali sono state sancite dal Parlamento britannico.

La sovranità parlamentare costituisce una garanzia; ma perchè questa garanzia sia utile ed efficace, bisogna che vi sia qualche cosa da garantire, bisogna che vi sieno le libertà; e per questo, o signori, bisogna restringere, ogni volta che se ne presenti l'occasione, i confini dell'azione dello Stato; bisogna sfrondare quest'albero che, da inesperti potatori, abbiamo creduto rendere più rigoglioso collo allargarlo e renderne la chioma vieppiù fronzuta; bisogna, signori, che mutiamo sistema: i troppi rami danno scarsi frutti, e presto vanno in malora. Mirabeau diceva che lo Stato non deve fare se non le leggi che gli compaiono strettamente necessarie all'esistenza del consorzio sociale; questa necessità di leggi speciali e la probabile loro efficacia, mi pare dover essere minore negli argomenti attinenti alla religione che rispetto ad altri, perchè nelle associazioni religiose nessun'altra sanzione veramente efficace può esservi se non quella della responsabilità individuale innanzi alla coscienza propria ed a quella dei correligionari.

Tutte le volte, o signori, che lo Stato si è occupato

della Chiesa, tutte le volte che lo Stato ha dato protezione alla Chiesa, si è compensato col toglierle qualche libertà, od ingerendosi nei fatti suoi; e tutte le volte che la Chiesa ha consentito questa ingerenza dello Stato nella sua costituzione interna, ha ottenuto in ricambio un qualche suo vantaggio.

Il gallicanismo in Francia fu patrocinato in odio al Papa da quel Luigi XIV che, in odio ai protestanti e qual re cristianissimo e figlio primogenito della Chiesa, revocava l'editto di Nantes; ed alle dichiarazioni del 1682 tennero dietro nel 1683 feroci persecuzioni dei protestanti.

Io convengo, o signori, che oggi l'esercizio delle nostre ingerenze, ridotte al *placet* e all'*exequatur* per le provviste beneficiarie, non darebbe occasione alla Chiesa di chiederci concessioni, nè a noi di chiederne a lei.

Avvertite bene, o signori, che io mi restringo a dirvi che ciò oggi non lo temo.

Ma poichè altri parla tanto dei pericoli che questa forte società religiosa, che si chiama Chiesa cattolica, può farci correre, quando le si dia la libertà, consentite a me di fare una domanda.

Non vi è mai passato per la testa il pericolo che essa può farci correre quando, esistendo tale quale è, conservi con noi delle relazioni, conservi degl'interessi misti con lo Stato, quando del nostro consenso abbia bisogno perchè gli eletti dai suoi capi esser possano investiti delle temporalità e goderne i frutti per essi necessari?

Io sento dire che nel Belgio vi hanno tutti questi pericoli a motivo della libertà, e segnatamente a motivo della non esistenza dell'*exequatur* e del *placet;* e

che il partito cattolico vi è nato e vive rigoglioso per la grande libertà stata data a tutte le istituzioni di quel paese.

Prima di tutto rispondo che il partito cattolico nel Belgio ha quel nome, come ha le sue origini pel fatto della rivoluzione belga, stata fatta da un paese cattolico contro un paese in maggioranza protestante; ed aggiungo che, sebbene questo fatto esser dovesse naturale argomento di predominanza del partito cattolico, hanno molto più lungamente governato i liberali che i cattolici.

Ma il principal motivo di quell'ingerenza del clero nella politica che si deplora nel Belgio (e questo fu detto dal conte Cavour e da quanti hanno parlato delle istituzioni belghe), il motivo pel quale il clero cerca di esercitare influenza, di mettere la influenza che gli dà il suo ministero al servizio di un partito politico che ha il nome di cattolico, il motivo principale è che i preti sono stipendiati dallo Stato. Malgrado la libertà, il clero conserva un grande interesse ad influire sull'andamento politico del Governo del suo paese; perchè avendo egli tutte le sue sostanze nelle mani del Governo, il suo essere o non essere nei rapporti temporali, lo star meglio o peggio dipende soltanto dalle deliberazioni del Parlamento.

Qual maraviglia quindi che il clero del Belgio abbia un grande interesse ad esercitare tutta la sua influenza per impedire che una maggioranza ad esso ostile possa disporre dei voti del Parlamento?

E se, conservando noi l'*exequatur* ed il *placet*, per altri motivi sorgesse, si sviluppasse e ingigantisse in Italia un partito cattolico; se quella pattuglia, di cui parlava l'onorevole Toscanelli, che divenne, come ei

disse, in non so quale occasione, un pelòttone di una trentina; pei malumori delle popolazioni, per effetto di tasse, di avvenimenti esterni, di cause che non saprei ora precisare, ma che pure non sono impossibili, divenisse un giorno maggioranza, a che servirebbero il vostro *placet* ed il vostro *exequatur?* Credete voi che il vostro *placet* ed il vostro *exequatur* impedirebbero a questo fatto di verificarsi? E quando si fosse verificato, nelle mani di chi sarebbero questo *placet* e questo *exequatur?* Forse il Papa non avrebbe dato a voi l'occasione di valervene, ed a quella nuova maggioranza gioverebbe per i suoi fini, che non sarebbero i nostri.

Nè voglio astenermi dal dire come siasi veduto nei paesi liberi, e forse anche in qualche parte d'Italia, che la influenza del clero è talvolta adoperata dai partiti politici per trionfare nelle lotte elettorali. E quanto più il Governo può dare al clero, quanto più il Governo è in relazione con esso, tanto più queste influenze possono essere adoperate.

Non potrebbe accadere che il *placet* divenisse strumento per ottenere al servizio di un partito l'appoggio dell'influenza di un qualche vescovo?

Quindi io credo che, anche nell'interesse del libero svolgimento delle istituzioni civili, sia grandemente desiderabile che cessi ogni motivo di relazione fra lo Stato e la Chiesa, che cessi ogni interesse misto delle due società.

Per questo, o signori, come per qualsivoglia rispetto, batte una falsa via chi crede che lo accrescere le prerogative del Governo possa essere garanzia di libertà.

Non entrerò nella discussione nella quale dottamente entrò l'onorevole Pisanelli, per dimostrare come sia meglio abbandonare la *presentazione* che l'*exequa-*

tur, mentre altri ritengono esser vero il contrario; ma solamente devo avvertire di volo come io non possa consentire con lui quando ci dice che la presentazione è un mezzo preventivo, laddove l'*exequatur* è un mezzo repressivo. A me pare che anche l'*exequatur* sia un mezzo preventivo, in quanto che, quando io nego l'*exequatur* impedisco al Papa di nominare un vescovo che a me non par buono: e, se si vuole considerare questa nomina come un atto da reprimere, il negare l'*exequatur* sarebbe rispetto al Papa una misura repressiva. Ma quando io impedisco l'efficacia della nomina di un vescovo fatta dal Papa, quando impedisco l'efficacia della nomina di un parroco fatta da un vescovo, io traggo argomento dal passato di quest'individuo nominato per pronunziare un giudizio intorno al presunto suo avvenire; ed impedisco che questo individuo, sia come vescovo, sia come parroco, faccia un male che prevedo e che quindi non avrò occasione di reprimere.

Invece nel progetto nostro noi intendiamo che sia lasciato libero il campo all'azione del Papa e del vescovo nella nomina del beneficiario, ma nel tempo stesso intendiamo che sieno mantenute le leggi comuni le quali stabiliscono l'uguaglianza assoluta di tutti i cittadini, qualunque sia il carattere onde sono rivestiti; che se commettano azioni vietate dalle leggi o mettano in pericolo l'ordine e la sicurezza dello Stato, vadano soggetti a repressione, a seconda delle disposizioni della legge generale.

Noi intendiamo che intero, assoluto, senza limiti sia il diritto della società civile di difendersi contro chiunque l'attacchi. Noi intendiamo che, se queste leggi che oggi abbiamo non bastano, rimanga intero in noi il diritto di farne delle altre. Tutti gli abusi, tutte le ag-

gressioni, tutte le minacce alla sicurezza dello Stato esser devono represse e scongiurate senza distinzione di persone, esser devono represse, qualunque sia il cittadino che mette a pericolo la sicurezza della nazione. Soltanto, nè privilegi, nè ostracismi per categorie di persone.

Quindi per noi, signori, limitazione dei confini fra l'azione dello Stato e l'azione della Chiesa; restrizione in genere dei confini dell'azione dello Stato, la quale riteniamo debba divenire tanto più efficace e vigorosa quanto meno si allarga il campo in cui vuole esercitarsi. Noi riteniamo infine che intero rimanga nei rappresentanti della società civile il diritto di tutelarsi contro chiunque metta in pericolo la sua esistenza. Quindi, nomini pure il Pontefice dei vescovi, che noi per avventura, negli esami che faremmo per giudicare se sarebbero meritevoli o no dell'*exequatur*, ove lo conservassimo, potessimo stimar cattivi; se essi saranno cattivi nel senso degli interessi religiosi, ci penserà il Papa, ci penseranno i fedeli; se essi saranno cattivi rispetto alla società civile, noi li colpiremo con l'azione della legge, come colpiremmo qualunque altro cattivo cittadino.

Ho detto che, se fossero cattivi rispetto agli interessi religiosi, vi dovrebbero pensare il Papa ed i fedeli: ed intorno a ciò concedetemi di dirvi, o signori, come io non concepisca questa manìa, che a molti in questo Parlamento ed a molti di coloro che hanno scritto su questa materia è venuta, che a noi spetti la missione di difendere il clero inferiore ed i credenti contro gli abusi dei vescovi, del Papa, della Curia romana. Io, in verità, come deputato, come uomo politico, non ho la coscienza di aver questa missione:

e per parte mia lascio che i credenti si difendano da se stessi; e guai! tutte le volte che lo Stato vuole intervenire a prendere le difese di una parte della società religiosa contro un'altra parte della società stessa! Io non credo meno pericoloso per lo Stato il prendere la difesa del debole contro il forte, di quel che lo sia stato in altri tempi il prendere la difesa del forte contro il debole. Col farsi protettore di una parte della società religiosa contro l'altra nei casi di dissidi, egli accresce col suo intervento questi dissidi, e giova alla parte contro la quale agisce, e nuoce alla parte in favore della quale si adopera.

Quindi io non posso consentire (e non ne ripeto le ragioni perchè questo concetto fu già da me svolto anche troppo ampiamente un'altra volta), io non posso consentire colla Commissione che vi sia stretto vincolo fra la soppressione dell'*exequatur* e del *placet* e l'ordinamento della proprietà ecclesiastica e dell'amministrazione delle temporalità; come non posso consentire con coloro i quali ritengono che si debba abbandonare questo *placet* e questo *exequatur* solo quando il modo di elezione dei beneficiari sia diverso da quello che è ora.

Per me l'*exequatur* ed il *placet* non salvano nè i credenti, nè lo Stato da nessun pericolo.

Taluno ha esaminato il nostro calendario ed ha visto con orrore che, se noi abolissimo l'*exequatur*, il Papa potrebbe nominare ad un tratto novantacinque vescovi!

Io confesso che quest'orrore non lo sento, ma lo sento invece pel caso che si conservi l'*exequatur* ed il Papa faccia queste nomine.

Nel primo caso, ho detto quale essere dovrebbe, se-

condo me, la condotta del Governo, e mi pare semplicissima; nel secondo invece io credo che il Governo si troverebbe estremamente imbarazzato.

Novantacinque *pratiche*, come dicono, concernenti novantacinque ecclesiastici da esaminare dal Ministero di grazia e giustizia! Qual criterio prenderà esso per dare agli uni l'*exequatur* e per negarlo agli altri? Sarà la dottrina? Che ne sa lo Stato, e come deve ingerirsi egli nella dottrina teologica? Saranno i costumi? Io credo che altra volta possa essere avvenuto che talora il potere laico abbia negato l'*exequatur* a dei nominati a benefizi, per vizi o per mancanza d'istruzione; ma penso che oggi neppure voi crediate la Corte di Roma possa volerci dare quest'argomento contro di sè. Dunque saremo costretti a dire: io do l'*exequatur* al tale perchè lo credo mio amico, o almeno non nemico, e lo nego al tal altro perchè lo credo nemico. Ora, signori, nelle condizioni presenti, procedendo con questo criterio, dovreste forse negare l'*exequatur* a tutti i novantacinque: e non vorreste farlo. E quando sopra i novantacinque aveste dato l'*exequatur* ad alcuni, e lo aveste negato agli altri, che cosa accadrebbe? Accadrebbe che quelli ai quali aveste negato l'*exequatur* diventerebbero oggetto d'invidia per coloro ai quali lo aveste concesso. Questi ultimi non avrebbero altra premura che di farsi perdonare dalla Corte di Roma e dal clero a voi ostile il peccato d'essere stati da voi reputati degni del benefizio.

Io mi ricordo di aver conosciuto qui in questo palazzo dei vecchi giurisdizionisti, e di aver sentito dire loro che, tutte le volte che avevano scelto col lumicino, come suol dirsi, dei preti non romanisti, come si diceva allora, per proporli alle chiese vescovili della To-

scana, costoro riuscivano spesso i più contrari al Governo che li aveva proposti ed aveva loro dato l'*exequatur;* laddove, se qualche volta, accidentalmente o per influenza di Corte od altro, avevano dovuto nominare dei vescovi con fama di romanisti, questi si erano studiati di rientrare in grazia al Governo, dal quale sapevano di essere avversati.

E se il Papa non nomina i vescovi, già altra volta io vi dissi come l'amministrazione delle sedi vacanti sia, dal punto di vista ecclesiastico, nelle mani dei Capitoli. E chi vi ha al dì d'oggi di più ostile a noi, checchè vi abbia detto in contrario qualche oratore, chi ha più ragione che i canonici di esserci ostili? Altre volte la parola *canonico* rappresentava un uomo grasso, ben pasciuto, felice; oggi dire *canonico* è come dire uno che muore di fame, perchè essi sono stati molto più maltrattati che gli altri preti, tantochè in più occasioni sono sôrte voci in questa Camera per chiedere che venisse migliorata la sorte loro, oggi miserevolissima.

Io credo quindi che sotto tutti gli aspetti sia necessario, sia utile il procedere verso il sistema della libertà; imperocchè in questo sistema, qualunque sia l'origine di un vescovo, qualunque siano stati gl'intendimenti di colui che l'ha nominato, una volta sciolto ogni vincolo tra lo Stato e la Chiesa, segnati nettamente i limiti tra l'una e l'altra di queste potestà, il Papa, il vescovo, il parroco, sentiranno come essi possono trarre la loro forza soltanto dall'opinione e dalla fiducia dei loro correligionari, così del clero come del popolo.

Ecco, signori, il perchè io ritengo, come già ho avuto l'onore di dirvi, che non vi sia quel nesso stretto

che la Commissione ha creduto di ravvisare fra l'ordinamento della proprietà ecclesiastica e l'abolizione dell'*exequatur* e del *placet;* perchè per me le ragioni dell'abolizione dell'*exequatur* e del *placet* sono di un ordine più generale, sono diverse da quelle della Commissione. Io non credo che questi diritti, che la Commissione vorrebbe riservati allo Stato, possano essere da esso utilmente esercitati.

Noi consentiamo, gli amici miei ed io, colla Commissione nel desiderio che all'azione oggi esercitata dallo Stato sia sostituita un'azione più conforme al vero spirito di una società religiosa, un'azione per la quale tutti coloro i quali hanno interesse al suo svolgimento prendano parte all'amministrazione di quello che è necessario pel mantenimento dell'associazione stessa.

E nel campo di questo desiderio gli amici miei ed io abbiamo voluto avanzarci quanto più fosse possibile senza invadere quello che vogliamo lasciare intatto alla società religiosa. Noi ci siamo detto: vi hanno due maniere di patrimonio ecclesiastico, vi hanno i patrimoni degli enti i quali hanno degl'investiti o che ne avranno in avvenire; a questi provvede la costituzione attuale della Chiesa dando l'amministrazione ai beneficiari. Noi possiamo per avventura desiderare che a quest'amministrazione partecipino più o meno largamente tutti coloro che fanno parte della società religiosa; questo è un desiderio che noi come uomini politici possiamo nutrire, e nulla più; liberi noi, come membri della società religiosa, di far voti e sforzi per far trionfare quest'idea. Ma come legislatori, come membri di quest'Assemblea, non abbiamo il diritto, non abbiamo il dovere, non abbiamo la potestà d'imporla alla Chiesa nè direttamente, nè indi-

rettamente. Non solamente crediamo di non averne il diritto, di non averne il dovere, ma crediamo altresì che ogni passo che facessimo in questa via, non farebbe altro che ritardare la soddisfazione di questo desiderio nostro, di mettere ostacolo a quello che altrimenti per la forza delle cose potrà assai probabilmente avvenire. Fortunatamente abbiamo un campo abbastanza esteso riservato al Governo senza contestazione, neppure per parte della Curia romana; e questo campo è quello degli Economati, l'amministrazione dei quali è da lungo tempo esercitata dall'autorità governativa, e quello del Fondo pel culto, che da cinque o sei anni è un'amministrazione dello Stato.

Con ragione può dirsi, come taluno ha detto, che da quando nel 1861 fu proclamato il principio della libertà della Chiesa, si è sempre camminato in senso opposto a questo principio.

Nè io nego questa dolorosa verità, nè disconosco le difficoltà maggiori che per ciò abbiamo da vincere; ma credo che, se abbiamo fatto male, non sia un motivo per far peggio; credo che, se abbiamo fatto male, dobbiamo, quanto più presto se ne porge l'occasione, arrestarci in questa via.

Il Parlamento ha già fin dall'anno scorso dato una prova della sua ferma volontà di non procedere più oltre in questa via, imperocchè quando l'onorevole ministro delle finanze venne l'anno scorso a proporre di estendere le leggi del 1866 e del 1867 anche ai beni delle parrocchie, questa proposta non ebbe neppure l'onore di una pubblica discussione.

Or dunque, signori, io credo che l'applicazione di questo principio sia stata resa bensì più difficile dalle leggi del 1866 e del 1867, ma non credo che sia stata

ressa impossibile. Questa cresciuta difficoltà ha richiesto per parte nostra uno studio maggiore; ma questo studio, mercè l'opera di alcuni nostri colleghi versatissimi in questa materia, è stato fatto accuratamente, ed a noi almeno è stato per esso dimostrato come, malgrado queste difficoltà sopravvenute per la legislazione del 1866 e del 1867, si possa oggi proporre l'attuazione del principio da noi propugnato.

Noi abbiamo dunque proposto, come vedete nei nostri articoli, che fin d'ora sia tolta allo Stato qualsivoglia ingerenza nell'amministrazione delle temporalità dei diversi enti ecclesiastici, quando manchi il beneficiario. Quando vi sia il beneficiario, non crediamo che lo Stato possa nè debba intervenire nell'amministrazione. Come individui possiamo desiderare un cambiamento; ma crediamo che, quanto più vorremo adoperare l'azione dello Stato perchè questo cambiamento avvenga, tanto più ne ritarderemo l'attuazione. Noi abbiamo voluto far cessare quella confusione dei patrimoni dei singoli enti in una specie di patrimonio della Chiesa che l'istituzione degli Economati ha fatto sorgere e durare perdurante la vacanza dei benefizi. Ed abbiamo creduto in questa parte soddisfare, per quanto ci sembra possibile, senza invadere l'altrui campo, il desiderio che da quasi tutti gli oratori di questa Camera è stato manifestato. E perciò abbiamo proposto un ordinamento di queste amministrazioni conforme appunto a quello che diversi oratori e la Commissione stessa, o almeno il suo relatore, avevano vagheggiato, un ordinamento pel quale all'elemento ecclesiastico sia congiunto l'elemento laico nell'amministrazione dei beni degli enti ecclesiastici, finchè rimangono vacanti.

Taluno ci ha obbiettato, mi pare l'onorevole Sineo, che

noi facciamo in questo caso una confusione dei diversi enti, e che disconosciamo la volontà dei testatori, i quali, non alla Chiesa, ma a certi enti hanno voluto attribuire i beni a loro legati; che noi abbiamo voluto anche disconoscere le disposizioni delle leggi del 1866 e 1867, le quali hanno, in parte, altrimenti disposto di queste sostanze.

I nostri articoli, o signori, non meritano queste censure: perchè, rispetto alle leggi del 1866 e 1867, noi abbiamo esplicitamente dichiarato in questi articoli, come si vedrà se la Camera farà ad essi l'onore di discuterli, di risérvare tutti i diritti acquisiti per virtù sia della legge del 1866 che della legge del 1867. Noi abbiamo riservato tutte le basi di reparto sancite da queste leggi; e rispetto al primo rimprovero, rispondo invece che abbiamo fatto più certa e spiccata la separazione dei patrimoni degli enti, ed abbiamo decentrato col sopprimere gli Economati. Questi sono otto, e noi abbiamo fatto tante congregazioni quante sono le diocesi; col che, lo ripeto, abbiamo reso un omaggio al decentramento, del pari che alle distribuzioni delle diverse parti del patrimonio ecclesiastico, fra gli enti cui sono destinate.

Talunó ci dice che queste congregazioni non si costituiranno perchè la Chiesa non accetterà questo nostro sistema.

Che la Chiesa non accetti questo nostro sistema in quanto concerne l'immediata sua attuazione, specialmente perchè sarà avversato dal Sommo Pontefice, io sono disposto a crederlo e tanto lo abbiamo creduto che abbiamo pensato di provvedere anche a questa eventualità nell'articolo 28 del nostro progetto, proponendo che le congregazioni si costituiscano anche in

quelle diocesi nelle quali per avventura l'autorità ecclesiastica non volesse prendervi parte, e che allora sieno costituite di soli laici.

Queste nostre proposte intendono adunque, come già ho detto, ad attuare immediatamente il principio della separazione della Chiesa dallo Stato e ad attuare immediatamente il principio dell'amministrazione della proprietà ecclesiastica per parte degli interessati, col sostituire, voglia o non voglia l'autorità del clero, delle congregazioni diocesane alle amministrazioni rette ed esercitate ora dallo Stato.

Quando avremo attuato questa separazione, quando questo esempio sarà da noi dato in quel campo nel quale ci è permesso spaziare senza ledere attribuzioni che vogliamo interamente rispettate, noi confidiamo che questo esempio possa fruttare una maggiore vitalità nella Chiesa ed una diminuzione di quel che vi abbia di eccessivo nel potere del Supremo Gerarca. Imperocchè, cessato il potere temporale, cessati i vincoli collo Stato, venuti meno i motivi dell'azione del Pontificato estranei a quelli inerenti all'essenza della società religiosa, io confido che avvenga quello che eloquentemente presagiva l'onorevole Pisanelli stesso pochi giorni fa in questa Camera:

« Quando la Chiesa non potrà più appoggiarsi sullo Stato, diceva l'onorevole Pisanelli, quando non sarà più sicura su questa fittizia base, essa sentirà il bisogno di cercare in sè stessa la forza della sua vita e della sua esplicazione, sentirà il bisogno di cercare la sua base naturale.

« Ed ove volete che la cerchi, ove è possibile che la trovi, fuori che nel sentimento religioso dei credenti? »

Se non che, per conseguire questo scopo dall'onorevole Pisanelli desiderato al pari che da me, il miglior mezzo sembraci quello di togliere completamente la possibilità che la Chiesa cerchi questa sua base nello Stato, di togliere interamente il pericolo che lo Stato voglia esercitare sulla Chiesa una qualche influenza. Ed il professore Pacifici Mazzoni, autore non sospetto in questa materia, scriveva non ha guari a proposito dell'abolizione dell'*exequatur* e del *placet:* « Non ci spaventiamo di questa immane potenza del Pontefice: finito o prossimo a finire l'agitarsi intorno al Vaticano lo spirito mondano col dominio temporale, quella potenza dovrà necessariamente dispiegarsi al maggior bene della Chiesa; la riforma *immanchevole* della costituzione di questa farà il resto. »

Colla intiera libertà che noi propugniamo, io confido, o signori, che scongiureremo, non solo i pericoli interni, ma anche gli esterni. Prima di tutto a me pare, come dissi anche nel precedente mio discorso, che le più solenni delle nostre promesse fossero quelle concernenti la libertà; e, come esse furono le più solenni, così potranno essere eziandio le più efficaci e le più proficue.

Come già dissi l'altra volta, io ritengo, coll'onorevole Civinini, esagerate le paure che da taluno sono state diverse volte poste innanzi intorno ai pericoli che a noi possono venire prossimamente dalla soluzione della questione romana.

Condonate che io mi spieghi intorno alla prossimità di questi pericoli, all'indole, alla gravità loro.

Io non credo che nelle condizioni presenti di Europa il benefizio del tempo sia per farci soverchiamente difetto; credo anzi che questo tempo lo avremo;

credo che pericoli di violente aggressioni, per la soluzione da noi data alla questione romana, non possano essere per adesso temuti. Credo invece che la questione romana tragga seco non pochi pericoli latenti, pericoli di difficoltà da rinascere ogni giorno; i pericoli di soluzioni violente possono sorgere nell'avvenire, ma, più che per volontà dei Governi, per effetto delle pressioni che una parte della società cattolica degli altri Stati del mondo si studi incessantemente di esercitare sopra i reggitori dei loro paesi.

Io credo che il titolo primo di questa legge possa dare ben poca soddisfazione alle potenze estere, e soprattutto ai cattolici, sia nell'interno che all'estero, e scongiurare ben pochi pericoli; imperocchè molte delle così dette *garanzie*, che nel titolo primo sono sancite, il Pontefice sarebbe sicurissimo di goderle quando anche non fossero scritte nella nostra legislazione. È mia opinione invece che coll'averle tassativamente definite possano crearci degl'imbarazzi, porgere argomento a discussioni diplomatiche ed armare facilmente di pretesti contro di noi i nostri nemici.

Quello che a me pare efficace a scongiurare i pericoli che reputo più temibili è la libertà della Chiesa, è il secondo titolo di questa legge, quando sia interamente svolto in tutte le sue applicazioni, come noi lo proponiamo.

Questa libertà data alla Chiesa non piacerà subito alla Corte di Roma per le influenze sotto le quali oggi essa si trova (il *Sillabo* condanna appunto i principii onde sono informate le nostre proposte), non piacerà certo al cardinale Antonelli. E tanto poco gli piacerà che, se il cardinale Antonelli, giovandosi dei suoi diritti di cittadino italiano, venisse a sedere in questa

Camera, per essere logico, dovrebbe votare contro di noi, con gli onorevoli Guerrieri-Gonzaga e Corbetta. (*Voci e risa.* Oh! Che!) Non piaceranno alla Corte di Roma oggi, lo so, ma tengo per fermo che piaceranno alla generalità dei cattolici, o almeno ad una gran parte di essi, tanto in Italia che all'estero, e più tardi piaceranno anche alla Corte di Roma.

Quei dell'interno cominceranno a persuadersi, a prendere gusto, a giovarsi di queste congregazioni, di questi diritti che noi accordiamo loro. In questo campo, lo ripeto anche una volta, a noi già libero ed aperto, saranno presto ottenuti buoni risultati, e forse questi porteranno al conseguimento di altri vantaggi. Anche maggiore sarà la soddisfazione che, per questo grande esempio nostro, proverà una gran parte di cattolici esteri; e la libertà da voi data alla Chiesa gioverà a diminuire la pressione del partito cattolico dei diversi Stati di Europa, ad amicarci molti di quelli che oggi sono nostri nemici, a fare che per ciò vengano meno molti dei pericoli temuti dall'estero.

Io posso forse ingannarmi, ma esprimo questa fiducia, come diceva l'onorevole Corbetta l'altro giorno, con un profondo convincimento. Io sono intimamente convinto che i Governi, in quanto sono Governi, non desidererebbero che di lasciarci tranquilli su quello che si attiene alla questione di Roma; e che, se taluni Governi esteri fossero per farci delle minaccie e suscitarci contro dei pericoli, ciò avverrebbe per effetto delle pressioni che su di loro tenteranno di esercitare i più ferventi cattolici di quei paesi. Ebbene, nulla gioverà a diminuire queste inimicizie dei cattolici, e a porvi termine, o almeno a scemare grandemente le lor pressioni sopra i propri Governi, quanto questo

splendido esempio; ma a condizione però che lo si dia intiero, assoluto, con fiducia; non dimezzato, non grettamente, ma largamente, intieramente, come noi ve lo proponiamo.

In questo, signori, bisogna poter dire, con piena convinzione, ad alta voce, a bandiera spiegata: *exemplum dedi vobis*. Risponderanno forse: *timeo Danaos et dona ferentes*, come diceva l'onorevole Corbetta? Forse sì taluni Governi, non già i popoli.

Avendo io precisamente l'opinione del conte di Cavour, non posso astenermi dal ricordare queste sue belle parole, che credo ancor più vere che belle: « Quando le dottrine della libertà della Chiesa avranno ricevuto una solenne sanzione dal Parlamento italiano, io porto speranza che la gran maggioranza della società cattolica assolverà gl'Italiani, e farà cadere su coloro cui spetta la responsabilità delle conseguenze della lotta fatale, che il Pontefice volesse impegnare contro la nazione in mezzo alla quale esso risiede. »

Ma io confido che anche questa lotta non sarebbe lunga; perchè, lo ripeto, caduto il potere temporale, caduta la base sulla quale si appoggiavano coloro che hanno, secondo me, fatto deviare il Pontificato romano dalla strada nella quale sarebbe stato suo vero interesse di mettersi già da lunghi anni, rispetto alla società cattolica e specialmente rispetto all'Italia; venuti meno gli elementi che porgevano occasione e motivo a quel conflitto; cessati quegli effetti del potere temporale che per un po' di tempo gli sopravviveranno, come, non senza ragione, prevedeva una volta l'onorevole Mancini, la Corte di Roma intenderà, perchè è suo antico costume il cambiare il suo modo di agire a seconda dei casi, intenderà, dico, come la sua forza

stia nell'opinione dei credenti, nel perfetto accordo con tutte le parti di quella grande società religiosa che si chiama la Chiesa, e che è costituita da tutti gli ordini del clericato e dai fedeli.

Quindi, col profondo convincimento, o signori, di giovare del pari alla sicurezza ed alla quiete dello Stato, e al risvegliarsi di un vivace sentimento religioso, ho proposto, d'accordo con molti miei amici, questi emendamenti, che caldissimamente vi raccomando, siccome quelli pei quali questa legge può divenire veramente efficace.

La Commissione non mostrava dissentire in genere dalle nostre idee, ma diceva mancarle due condizioni essenziali: mancarle il mandato, mancarle i compagni. « La Commissione, diceva l'onorevole Bonghi, non aveva che due vie: o fermarsi prima, o andare più in là. Per andare più in là si è dimandata: quali sono i compagni? Non sapendolo, si è fermata prima. »

Io, signori, quando parlai l'altra volta, chiesi alla Camera che questo mandato fosse conceduto alla Commissione, e, quando la Camera consentì, essa prese l'impegno di esaminare gli emendamenti che insieme con alcuni amici ebbi l'onore di proporre.

I compagni allora erano pochi; nonostante erano tali che credo non potesse dispiacere alla Commissione di far con essi la via; ora sono cresciuti fino ad ottanta, e credo sieno pur sempre tali da non dispiacere nè alla Commissione nè a chicchessia di andare innanzi con loro.

Sono io troppo ardito se oso sperare, signori, che, dopo aver così soddisfatto i due desiderii della Commissione, dopo aver rimosso i due ostacoli che mi opponeva, essa consenta che questi emendamenti sieno, non

dico già approvati, ma esaminati e discussi; che sieno presi dalla Camera in quel maturo esame, di cui ritengo meritevole l'altissimo argomento, che mi recherò sempre ad onore, avvenga quel che si vuole, di avere svolto in quest'Assemblea? (Bravo! Bene! *a destra*)

Seduta del 17 marzo 1871

PERUZZI. Se ella mi domanda se mantengo la mia proposta, dichiaro che la mantengo. Ma io aveva chiesto la parola per una mozione d'ordine che credo essere in diritto di fare, o almeno per una dichiarazione.

Voci. Parli! parli!

PERUZZI. Bisogna che la Camera sappia che da un mese noi siamo in continue conferenze col Ministero e colla Commissione. Abbiamo avuto l'onore di essere chiamati molte volte tanto dal Ministero, quanto dalla Commissione onde metterci d'accordo sopra questi articoli. E, dopo lunghissime sedute, che a me che sono occupatissimo non hanno fatto punto comodo, eravamo arrivati a metterci d'accordo intorno a quattro articoli, meno che sulle parole dell'articolo 17, *salvo per le provviste beneficiarie.*

Ora l'onorevole relatore è venuto a presentare, all'ultimo momento, un articolo nuovo, nuovo di sana pianta, il quale è diviso in tre alinea.

Nel primo alinea vi sono le parole sulle quali eravamo d'accordo, per quanto posso giudicarne da una prima lettura fugace che gli ho data dianzi, per cortese comunicazione avutane dall'onorevole relatore.

Nel secondo alinea si dice:

« Finchè non sarà provveduto alle materie di che nell'articolo 19, sarà mantenuto l'*exequatur* ed il *placet* per le provviste beneficiarie. »

Pare che questo articolo sia accettato dal Ministero; almeno così mi sembra, se ho inteso bene quanto ha detto l'onorevole guardasigilli.

Io con i miei amici ho fatto le note proposte, credendo di svolgere il concetto del Ministero; nè so se le avrei fatte, ove avessi creduto di dovermi mettere in lotta col Ministero in questa questione. Quindi mi sta a cuore di dichiarare che, se dovrò votare contro di lui la colpa non è mia nè dei miei amici, ma conseguenza dell'avere il Ministero ripiegata la bandiera che io intendo tener tuttavia alta e spiegata.

LANZA, *presidente del Consiglio.* Domando la parola.

PERUZZI. Rispetto a questo secondo alinea, rispondo alla domanda dell'onorevole presidente: mi pare che su questo secondo alinea cada precisamente non solo la questione dell'abolizione o del mantenimento del *placet* e dell'*exequatur*, ma anche quella del passare o no alla discussione dei nostri articoli. A me non importa che si faccia una votazione speciale intorno a ciò, parendomi evidente che, se la Camera approva questo secondo alinea, contro del quale io voterò, essa deliberi di mantenere il *placet* e l'*exequatur*, che io voglio soppresso, e respinga implicitamente il concetto di risolvere subito questa questione.

Se adunque prevale l'idea di rimandare la deliberazione intorno al nostro progetto ad altro tempo, mi pare inutile che la Camera con una votazione speciale ripeta che non s'intende passare alla votazione degli articoli da noi proposti, i quali ottennero, da quelli che

loro voteranno contro, elogi maggiori di quelli che ad essi dessimo noi che voteremo in loro favore.

A me basta dire chiaramente quale sia il significato che do al voto che la Camera fosse per dare favorevole a questo secondo alinea, contro cui io darò il mio voto.

Io ritengo riservato il principio che non mi parve combattuto neppure dall'onorevole relatore, il quale, secondo me, più che la nostra proposta, ha combattuto il suo articolo 19; perchè, se fosse vero quello che egli ha detto, l'articolo 19 lo potreste cancellare da questa legge.

Vengo al terzo alinea, nel quale sta il principale motivo pel quale ho chiesto di parlare. L'onorevole presidente ricorderà come ieri io dichiarassi che non era chiamato a svolgere gli articoli 20, 21, 22 e 23 proposti da me e da altri amici, i quali sarebbero stati svolti e discussi dopo gli articoli 17, 18 e 19. Ora l'ultimo alinea mi pare che pregiudichi l'argomento del nostro articolo 21, col disporre che sono mantenute le leggi vigenti rispetto all'alienazione dei beni ecclesiastici. Queste leggi vigenti stanno principalmente nell'articolo 834 del Codice civile, col quale la tutela in questo caso è data al potere esecutivo, laddove noi col nostro articolo 21 proporremmo che essa fosse data al potere giudiziario. Questa è una differenza sostanziale; ed io intendo unicamente dichiarare che questo articolo 21 non è stato svolto nè da me nè dagli amici miei, ch'io voterò contro il terzo alinea, e m'importa ripetere che sono sempre pronto a svolgere questo articolo 21 (non chiedo di farlo adesso perchè capisco che a quest'ora e con la disposizione della Camera ciò sarebbe inutile). Dico adunque che manteniamo i principii contenuti in questo articolo, e li manteniamo non

solamente per rispetto ai principii informatori di questa legge, ma anche (già sapete che è questa la mia opinione) rispetto alla tutela delle altre amministrazioni, che ora sono sotto la tutela del potere esecutivo, e che vorrei messe sotto la tutela del potere giudiziario, per ciò che concerne gli atti di alienazione, di costituzione d'ipoteca, ecc.

Fatte queste dichiarazioni, che ringrazio la Camera di avermi lasciato fare, ripeto che voterò per l'alinea primo, e voterò contro gli alinea secondo e terzo.

PRESIDENTE. Onorevole Peruzzi, ella ha perfettamente ragione; io credo che il nuovo articolo della Giunta ha la precedenza sopra quelli sottoscritti da lei e da altri, perchè racchiude una proposta sospensiva. Non è poi il caso di mettere complessivamente ai voti il sistema da lei proposto.

Quanto all'ultimo comma, debbo dichiarare che ha egualmente ragione, quando accenna che si contrappone ad articoli che avrebbero ragione di essere svolti a parte.

PERUZZI. Se mi permette dirò che sono soddisfattissimo, che mi basta di aver fatto la dichiarazione che ho fatto, solamente è naturale che io chieda la divisione dei tre alinea.

PRESIDENTE. Ella ha ragione.

. . . .

PERUZZI. L'onorevole presidente del Consiglio può essere certo che io non ho chiesto la parola per un fatto personale perchè mi sia reputato minimamente offeso da nessuna delle parole che egli ha pronunziate. Dichiaro altresì di non aver avuto la minima intenzione di muovere censura al Ministero per quello che ha detto e fatto.

Io intendo troppo quali siano le necessità degli uomini che seggono al potere, per indurmi a fare una censura intorno ad un fatto che solamente mi importava di constatare.

Ho chiesto la parola per un fatto personale, in quanto che, se l'onorevole presidente del Consiglio ha creduto che io non abbia ben inteso quello che l'onorevole guardasigilli ha detto, mi permetto alla mia volta di dirgli che io pure non mi sono forse abbastanza spiegato quando ho dichiarato poco fa, non già di ritirare, come egli ha creduto intendere, ma di mantenere gli articoli tutti che ho avuto l'onore di proporre insieme ai miei amici. L'ho dichiarato dianzi, e torno a dichiararlo adesso, perchè non amo gli equivoci.

Soltanto ho detto che mi pareva inutile il votare se la Camera intendesse o no di passare alla discussione di questi articoli, parendomi che questa dichiarazione fosse implicitamente inclusa nell'unico voto che essa era chiamata a dare intorno all'ammissione o reiezione del secondo alinea dell'articolo proposto dalla Commissione. Imperocchè mi pare evidente che, quando la Camera respinga, come io respingerò, quel secondo alinea, poichè mantengo gli articoli...

Voci a sinistra. Al fatto personale! al fatto personale! (*Rumori*)

MASSARI. Lascino parlare!

PRESIDENTE. Si abusa da una parte e dall'altra dei fatti personali.

L'onorevole Peruzzi può credere di essere autorizzato a ciò dall'abuso che si è fatto sempre circa i fatti persónali.

Prego nondimeno l'onorevole Peruzzi a limitarsi al fatto personale.

PERUZZI. Io ho finito.

Dico dunque che, quando la Camera respinga, come io respingerò, il secondo alinea di quest'articolo, evidentemente con ciò essa dichiarerà che intende di passare alla discussione degli articoli da me proposti.

Se la Camera invece approverà quel secondo alinea che io respingerò, evidentemente avrà detto che intende rinviare questa materia ad altra legge, e quindi che non intende di occuparsi adesso degli articoli da me proposti.

Seduta del 18 marzo 1871

PERUZZI. Non tema la Camera che io voglia fare un discorso; dirò brevissimamente le ragioni della mia proposizione.

Prima di tutto, poichè mi è parso che l'onorevole relatore non si rammentasse molto bene di quello che egli stesso aveva proposto, così mi permetterò di rileggerlo. La Commissione proponeva che si dicesse così:

« Nel definitivo ordinamento della proprietà ecclesiastica la dotazione in rendita potrà essere convertita, per legge e d'accordo colla Santa Sede, in corrispondente capitale fruttifero ed inalienabile indipendente dal debito pubblico dello Stato. »

Io invece di questo alinea propongo il seguente:

« La dotazione in rendita potrà essere convertita dal Governo del Re, a richiesta della Santa Sede, in corrispondente capitale fruttifero ed inalienabile, indipendente dal debito pubblico dello Stato. »

La differenza sostanziale che v'è tra la Commissione e me sta in questo: che, secondo la Commissione, questa conversione dovrà esser fatta d'accordo colla Santa Sede da una nuova legge; ed io invece vorrei che

quando la Santa Sede chiedesse di operare questa conversione, questa potesse essere fatta, senza bisogno di una legge ulteriore, dal potere esecutivo per virtù di una disposizione della presente legge.

Rispetto al principio informativo della disposizione della Commissione, e della mia, secondo il solito, la Commissione ed io, siamo perfettamente d'accordo. Infatti il relatore svolge nella sua relazione quegli stessi concetti che furono già ampiamente e dottamente svolti in un suo discorso dal nostro collega l'onorevole deputato Berti, a sostegno della mia proposizione.

Senonchè la Commissione, arrivata a questo punto, si limitò a far cosa che, secondo me, è perfettamente inutile, inquantochè si limitò a proporre che la Camera faccia, al solito, una sterile manifestazione di principii.

Ora, quanto a me, ritengo che la Camera non abbia per suo istituto la missione di far manifestazioni di principii astratti; la Camera deve avere dei principii ma deve manifestarli, non già con dichiarazioni accademiche, deve manifestarli coll'esplicarli in disposizioni legislative, in disposizioni eseguibili sia immediatamente, sia quando si verifichino le condizioni cui essa intenda subordinarle.

Questo è il motivo del mio articolo; e ritengo che, quando il concetto ond'esso è informato sia trovato buono dalla Camera, come buono l'ha trovato la Commissione, convenga accettare piuttosto l'emendamento da me proposto anzichè l'alinea della Commissione.

Questo, a senso mio, oltre l'inconveniente che ho di sopra avvertito, cioè di non significare niente, potrebbe avere pur quello di vincolare i Parlamenti avvenire a fare una legge per un fine da loro non consentito.

A me pare che, quando si stabilisce che questa conversione possa essere fatta con una nuova legge, nulla si aggiunga a quello che potrebbe del pari avvenire se nulla si dicesse; ed è manifesto che sia l'attuale, sia un altro Parlamento, quando si verifichi il caso, potrà benissimo, se animato da principii diversi, negare la sua sanzione alla legge promessa dall'articolo della Commissione. Dunque, se il Parlamento vuole oggi riservata questa questione, non voti nè l'articolo mio, nè quello della Commissione; se crede invece che questo principio sia buono, voti l'articolo mio piuttosto che quello della Commissione.

Questo principio io lo credo buono, o signori, perchè a me pare che la dotazione del Sommo Pontefice sia la cosa più seria fra tutte quelle che si contengono nel titolo primo di questa legge, intorno al quale non vi nascosi altra volta il mio giudizio; sia la sola che a me pare veramente positiva, sia quella che manifesta in modo indubitato la sollecitudine dell'Italia per l'esistenza della Santa Sede; sia la disposizione più atta a rassicurare i cattolici e le estere potenze intorno alle intenzioni del Parlamento italiano.

A questa disposizione buona manca però qualche cosa di molto essenziale, manca appunto quel che costituisce il titolo della nostra legge, manca la garanzia. Secondo me, la garanzia non v'è, non ostante tutte le dichiarazioni espresse nei primi alinea dell'articolo 4; parendo a me evidentissimo che, trattandosi di rendita sul debito pubblico, sia per la volontà degli amministratori dello Stato sempre mutabile, sia per fatti indipendenti da questa volontà, per errori, per disastri, possa avvenire una diminuzione o un pericolo di diminuzione della rendita che oggi intendiamo di dare, che

abbiamo intenzione di mantenere, ma che non guarentiamo al Sommo Pontefice.

E da questo difetto di garanzia nasce, secondo me, il pericolo di un gravissimo inconveniente, più per noi che per il Papa; se le potenze estere prenderanno sul serio questo nostro articolo 4, potremo trovarci avvolti in difficoltà diplomatiche ogni qual volta intorno alla esatta e sicura soddisfazione di questo nostro obbligo potesse per avventura sorgere all'estero un qualche dubbio.

Quello che maggiormente io temo nella questione romana, l'ho detto più volte, è l'intromissione delle estere potenze; e quindi desidero che quello che vogliamo fare per il Pontefice, lo facciamo in modo così chiaro, così evidente, così certo, così intangibile, così sicuramente garantito, che mai possa darsi il caso che discussioni sieno provocate intorno a ciò dalle estere potenze.

A questo io credo che risponda perfettamente l'articolo che ho avuto l'onore di proporre, e che alla Camera raccomando perchè essa voglia accettarlo.

Ad ogni modo, a meno che la Camera intenda di non pronunciarsi intorno a questo argomento, confido che essa preferisca il mio articolo a quello della Commissione.

. . . .

PERUZZI. Io aveva chiesto di fare una rettificazione, ma, vedendo che si faceva tanta difficoltà che mi fosse concessa la parola, siccome adoro il silenzio, me ne stava zitto senza rammarico. Ora si desidera che io parli, e quindi dirò pochissime parole. Il mio articolo aggiuntivo sta in questi termini:

« La dotazione in rendita potrà essere convertita

dal Governo del Re, a richiesta della Santa Sede, in *corrispondente capitale fruttifero ed inalienabile, indipendente dal debito pubblico dello Stato.* »

Vede dunque l'onorevole Sella come qui si dica *in corrispondente capitale fruttifero ed inalienabile, indipendente dal debito pubblico dello Stato*, e non si dica, come egli ha creduto, *in beni stabili.* I beni stabili possono essere uno dei modi di rinvestimento, ma io non li ho designati, nè ho inteso designare piuttosto questo che molti altri mezzi. (*Rumori*) Dico che possono esservi altri modi di rinvestimento che non sieno beni stabili, come censi, livelli e molti titoli mobiliari diversi dalla rendita dello Stato. Dico poi che fu riconosciuto dalla Camera stessa come rinvestimenti diversi della rendita fossero preferibili per le parrocchie, quando respinse senza discuterlo il progetto di conversione presentato l'anno scorso dall'onorevole Sella. Il quale progetto fu respinto per ragioni le quali, ancora più che per le parrocchie, militano, secondo me, oggi per la dotazione della Santa Sede.

Proposte del deputato Peruzzi ed altri

svolte nella seduta del 16 marzo 1871

TITOLO II.

Relazioni della Chiesa collo Stato.

Art. 20.

Gli Enti ed Istituti ecclesiastici riconosciuti dalla legge, fondati o da fondarsi, possono acquistare e possedere sotto le disposizioni e nelle forme prescritte dalle leggi comuni.

Però i beni immobili di nuovo acquisto dovranno vendersi entro un biennio e il prezzo esserne convertito nei modi permessi dalla legge.

Sono eccettuati dalla conversione gli edifici che sono destinati al conseguimento dello scopo speciale dell'Ente o Istituto cui appartengono.

Art. 21.

Gli atti che importano alienazione, ipoteca o onere reale sui beni appartenenti agli Enti ed Istituti ecclesiastici, come pure gli atti che importano cambiamento

di destinazione o trasformazione di detti beni e rinvestimento di capitali, devono essere autorizzati, sulla istanza dei rappresentanti di tali istituti, dal tribunale civile del luogo nel quale sono i beni, previo accertamento della utilità dell' atto e delle cautele del rinvestimento, nelle forme prescritte dal titolo I del libro 3° del Codice di procedura civile.

Le vendite dei beni immobili devono essere eseguite colle forme prescritte dall'articolo 825 e seguenti del Codice stesso.

Art. 22.

La direzione dei seminari diocesani è lasciata libera ai vescovi, senza nessuna ingerenza delle autorità scolastiche nella durata, nell'ordine, nel numero, nella materia degli insegnamenti e nella scelta dei professori.

In caso di controversia per temporanea chiusura, ordinata dall'autorità amministrativa nei casi e modi indicati dalle leggi vigenti, decidono sulla istanza degli interessati i tribunali ordinari, ai termini dell'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n° 2248, allegato *E*.

Art. 23.

È abrogata ogni disposizione o consuetudine che prescriva il preventivo permesso del Governo ai cittadini i quali intendono di associarsi per fini religiosi.

Tuttavia le associazioni religiose non hanno la capacità di acquistare e possedere, finchè non vengano riconosciute per legge quali corpi morali.

Art. 24.

Sono aboliti i regi Economati in quanto concerne l'amministrazione dei benefizi vacanti.

I diritti e gli obblighi dei regi Economati e le relative attribuzioni esercitate dal Ministero di grazia, giustizia e culti, sono delegati alle congregazioni diocesane.

Art. 25.

L'amministrazione del Fondo per il culto è abolita.

Art. 26.

Detratte le quote spettanti ai Comuni, di cui nel primo alinea dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866 (1) e nell'ultimo alinea dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867 (2), tutto il residuo del Fondo per il culto sarà repartito per diocesi, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 28, 3°, 4° e 5° alinea, della detta legge 7 luglio 1866.

Art. 27.

La quota spettante a ciascuna diocesi sarà consegnata alle congregazioni diocesane con tutti i diritti

(1) « A ciascun comune è concesso il quarto della rendita « iscritta e corrispondente ai beni delle corporazioni religiose « soppresse dalla presente e dalle leggi precedenti nel comune « medesimo, dedotti gli oneri e le passività gravanti sulla ren- « dita stessa. I comuni saranno obbligati, sotto pena di deca- « denza in favore del Fondo per il culto, ad impiegare il quarto « anzidetto in opere di pubblica utilità, e specialmente nella « pubblica istruzione. »

(2) « Cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti delle « chiese ricettizie e delle comunie con cura di anime, la ren- « dita iscritta come sopra e i loro canoni, censi, livelli e de- « cime, assegnati al Fondo del culto, passeranno ai comuni in « cui esistono le dette chiese, con l'obbligo ai medesimi di « dotare le fabbricerie parrocchiali e di costituire il supple- « mento di assegno ai parroci, di cui è parola nel n° 4 dell'ar- « ticolo 28 (3) della legge del 7 luglio 1866. »

ed obblighi correlativi, compresi quelli che gravitano sul patrimonio dell'amministrazione del Fondo per il culto in virtù degli alinea 3, 4 e 5 dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866 (3), e sotto le temporanee eccezioni e riserve di cui negli articoli 31 e 33 della presente legge.

Art. 28.

Le congregazioni diocesane sono composte del vescovo o del vicario capitolare come presidente, di due canonici eletti dal capitolo, e di sei laici nominati dalle congregazioni parrocchiali.

Le congregazioni parrocchiali sono composte del parroco, o di chi ne fa le veci, e di due laici eletti a maggioranza dai capi di famiglia cattolici domiciliati da sei mesi nella parrocchia.

Le congregazioni si rinnovano per metà ogni tre anni.

Le norme colle quali si procederà nelle elezioni delle

(3) « Saranno pagati a carico del Fondo per il culto nell'or« dine sotto indicato e nella misura dei fondi disponibili:

« . . . .

« 3° Tutti gli oneri che gravano il bilancio dello Stato per « spese del culto cattolico;

« 4° Un supplemento di assegno ai parrochi che, compresi i « prodotti casuali calcolati nella media di un triennio, aves« sero un reddito minore di lire 800 annue. Le parrocchie che « conterranno meno di 200 abitanti, quando non concorrano « gravi circostanze di luoghi o di comunicazioni, potranno es« sere escluse in tutto o in parte dal supplemento anzidetto;

« 5° I pesi che le diverse leggi del regno pongono a carico « delle provincie e dei comuni per spese di culto, in quanto « non derivino da diritto di patronato, da contratti bilaterali « o non sieno il corrispettivo o la condizione di concessioni « fatte dal Governo, da un corpo o ente morale o da privati. »

congregazioni parrocchiali e diocesane saranno determinate con regio decreto, udito il Consiglio di Stato.

In quelle diocesi nelle quali le congregazioni diocesane non si potessero costituire in conformità delle precedenti disposizioni esse saranno nominate con decreto reale.

Art. 29.

Le congregazioni diocesane dovranno, ogni anno, formare il loro bilancio preventivo e consuntivo, e sottoporlo all'approvazione del Governo.

Art. 30.

Una Giunta nominata dal Governo, sotto la vigilanza della Commissione parlamentare, di che all'articolo 26 della legge 7 luglio 1866 (4), sarà incaricata della liquidazione e del riparto a favore delle congregazioni diocesane dei diritti ed obblighi dei regi Economati, dei benefizi amministrati dai medesimi, e del residuo del Fondo per il culto, salvo le disposizioni del successivo articolo 32.

Tale riparto dovrà essere sancito con decreto reale.

Art. 31.

Sino a che il residuo del Fondo per il culto non sarà stato consegnato alle congregazioni diocesane nel

(4) « Una Commissione di vigilanza composta di tre senatori e di tre deputati eletti ogni anno dalle respettive Camere, e di tre membri nominati, sopra proposta del ministro dei culti, dal Re, che ne designerà pure il presidente, avrà l'alta ispezione delle operazioni concernenti il Fondo per il culto e sulle medesime rassegnerà annualmente al Re una relazione, che verrà distribuita al Parlamento. »

modo e nella misura di che all'articolo 33 di questa legge, e non saranno state attuate le disposizioni del primo, secondo e terzo alinea dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866 (5) e dell'ultimo alinea dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867 (6), l'amministrazione di tutte le rendite del Fondo per il culto e dei beni non disponibili tenuti finora dal medesimo, resterà presso il demanio.

Il demanio continuerà a pagare direttamente le pensioni monastiche, gli assegni e gli altri oneri nel modo finora praticato dall'amministrazione del Fondo per il culto, salvo sempre il disposto dell'articolo 32 della presente legge, e preleverà il 5 per cento per spese di amministrazione.

Art. 32.

Con legge speciale sarà provveduto a quanto concerne i patrimoni particolari dei regi Economati e la quota di concorso.

Art. 33.

La devoluzione della quota attribuita ai comuni

(5) « V. il primo alinea nella nota (1). Alinea secondo e terzo:
« Questo quarto sarà dato ai comuni a misura che, estin-
« guendosi le pensioni e pagato il debito che il Fondo del culto
« avesse contratto ai termini dell'articolo 7, si andrà verifi-
« cando un avanzo delle rendite del Fondo stesso destinate al
« pagamento delle pensioni ai religiosi.
« Ai comuni di Sicilia sarà dato questo quarto dal 1° gen-
« naio 1867, coll'obbligo però di pagare il quarto delle pen-
« sioni dovute ai religiosi dell'isola, e colla devoluzione a
« vantaggio dei comuni stessi di quanto risulterà per la ces-
« sazione delle pensioni. »

(6) V. la nota (2).

coll'ultimo alinea dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867 (7), con tutti gli obblighi e pesi annessi, sarà fatta immediatamente a favore dei comuni medesimi.

La quota del quarto, dovuta ai comuni in virtù del primo alinea dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866 (8), sarà consegnata successivamente a misura che si verificherà un avanzo sul patrimonio delle case religiose colpito dal primo alinea del detto articolo: ferme rimanendo le disposizioni di cui nel terzo alinea del già ricordato articolo 35 (9).

Nell'effettuare la devoluzione di cui nel primo e nel secondo alinea del presente articolo, è fatta facoltà al demanio di assegnare in censi, canoni, livelli ed altre annualità, esistenti nel perimetro del comune verso cui si esegue la devoluzione, tutta o parte della quota spettante ai comuni giusta i predetti alinea.

I detti censi, canoni, livelli debbono formare parte del residuo successivamente ripartibile alle congregazioni diocesane.

Art. 34.

A misura che il residuo del Fondo per il culto si renderà libero e disponibile per la cessazione delle pensioni e degli assegni, esso verrà distribuito a norma dell'articolo 26, salvo ai comuni la devoluzione del quarto, di che all'articolo precedente.

Art. 35.

Con regolamento approvato con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, saranno determinate le istruzioni e le norme per l'attuazione della presente legge.

(7) V. la nota (2).
(8) V. la nota (1).
(9) V. la nota (3).

TITOLO III.

Art. 36.

L'abolizione delle istituzioni preventive, e di ogni sorveglianza ed ingerenza governativa nell'esercizio del culto e della libertà religiosa, come le disposizioni degli articoli 20, 21, 22 e 23 del titolo precedente relative alla Chiesa cattolica, avranno effetto per tutte le Comunioni religiose.

Art. 37.

Ogni disposizione di legge od altra qualunque che sia contraria alla presente legge è abrogata.

Peruzzi — Minghetti — Accolla — Galeotti — C. Boncompagni — Rudinì — Ricasoli — Berti Domenico — Bianchi Celestino — Mari — De Filippo — Tittoni — Cagnola Carlo — Mazzagalli — Bastogi — Lanza di Trabia — D'Amico — Calciati — Mattei — Gaola-Antinori — Scotti — De Luca Giuseppe — Fossombroni — Checchetelli — Lioy — Minucci — Bianchi Alessandro — Maranca Antinori — Busi — Garzoni — Murgia — Tornielli — Sidoli — Corsini — Fogazzaro — Berti Lodovico — Bembo — Barracco — Cadorna — Tenani — Marzi — Moscardini — Amore — Dentice — Briganti-Bellini — La Marmora — Massari — Carutti — Verga — Santa Maria — Bosio — De Martino — Rasponi Achille — Lawley —

De Nobili — Menichetti — Augusto Ruspoli — Puccioni — Morelli Donato — Cavalletto — Marchetti — Martelli-Bolognini — Nobili — Ronchey — Busacca — Spina — Fiorentino — Zauli-Naldi — Pancrazi — Bonfadini — Fenzi — Vallerani — Morosoli — Bosi — De Dominicis — Interlandi-Landolina — Acquaviva — Fabricotti — Sebastiani — Salvagnoli — Perez.